

Tipologia: **LAVORO**
Protocollo: **2014111** Data: **03.10.2011**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **BONUS PER ASSUNZIONE GIOVANI PRECARI**
Riferimenti: **LEGGE 296 DEL 27.12.06; LEGGE 247 DEL 24.12.07; CIRCOLARE INPS N. 115 DEL 05.09.11; CIRCOLARE INPS 28 DEL 08.02.11; DECRETO MINISTERO GIOVENTÙ DEL 19.11.10; CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 5 DEL 30.01.08**

BONUS PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI PRECARI

Gentile Associato,

La circolare INPS n. 115/2011 in attuazione dall'art. 1 co. 72 e 73 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e del successivo D.M. del 19 novembre 2010 definisce le disposizioni di dettaglio del Bonus assunzioni per stabilizzare i giovani genitori precari.

L'agevolazione prevede il riconoscimento di una dote occupazionale del valore massimo di euro 5.000,00 per ogni assunzione o trasformazione con contratto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) di lavoratori:

- 1) Di età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età); genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori.
- 2) Titolari dei seguenti rapporti di lavoro: rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in somministrazione, intermittente, ripartito, contratto di inserimento, di collaborazione a progetto o occasionale, lavoro accessorio e di collaborazione coordinata e continuativa. In alternativa a quest'ultime opportunità di rapporti di lavoro elencati, la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.

Tale agevolazione sarà fruibile anche nell'ipotesi in cui l'impresa abbia già beneficiato di altri contributi e sgravi eventualmente previsti dalla normativa vigente, mentre non potrà essere riconosciuta se:

- l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale,
- nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata, all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati,
- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro per crisi o ristrutturazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario,
- nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Occorre precisare che l'incentivo può essere riconosciuto solo alle imprese private, alle società cooperative (anche per l'assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time) ed alle imprese sociali (D.lgs. 155/2006), mentre non potrà essere fruito dagli enti pubblici e dai datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del c.c..

Malgrado la circolare dell'Inps non ne faccia menzione è presumibile che debba sussistere il requisito della regolarità contributiva come previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e dalla circolare del Ministero del lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008 che subordinano a tale requisito il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Per il riconoscimento della dote è necessaria l'iscrizione del giovane alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" sul sito www.inps.it (le modalità operative sono dettagliatamente descritte in un manuale operativo allegato alla circolare dell'INPS), mentre i datori di lavoro per ottenere il trasferimento della dote in loro favore dovranno compilare un apposita istanza on-line mediante il modulo disponibile presso il Cassetto previdenziale delle Aziende, denominata "*Istanze on-line*" presso il sito internet www.inps.it. Entro il giorno successivo all'istanza del datore di lavoro e all'esito positivo dei necessari riscontri, l'INPS attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all'incentivo richiesto; successivamente ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, l'impresa potrà fruire della somma a suo credito servendosi del flusso Uniemens mediante conguaglio in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore. In un successivo messaggio l'INPS renderà noto il Codice autorizzazione che identifica il beneficio.

Cordiali saluti.

Per **ASSOSNAI**

I consulenti Lavoro

Rag. Antonio Palmisano - Avv. Claudio Schiavone